

Proc. 7-1/2022 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano Laviola	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice relatore
Dott. Simona Graziuso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso sulla base del ricorso presentato con l'assistenza dell'OCC da Toscano Antonino, nato a Reggio Calabria (RC) il 01.10.1954, C.F. TSCNNN54R01H224B, e Cimino Lidia, nata a Corigliano Calabro (CS) il 09.09.1956, C.F. CMNLDI57P49D005Y, entrambi residenti in Corigliano-Rossano, ex area urbana di Corigliano Calabro, via S. Stefano n. 16.

- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato in fatto che:
 - Toscano Antonio e Cimino Lidia hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
 - al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., dott. Giuseppe D'Urso, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
 - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osservato che:
 - sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2



C.C.I.I. dato che il centro degli interessi principali dei ricorrenti è situato in Corigliano-Rossano (CS), ex area urbana di Corigliano Calabro, via S. Stefano n. 16, e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;

• sussiste, inoltre, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c)

C.C.I.I., posto che:

- da un punto di vista soggettivo, i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

• sussistono, infine, i presupposti indicati dall'art. 66 CCII per la presentazione da parte dei ricorrenti di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, trattandosi di coniugi conviventi;

- ritenuto, quindi, che, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;

- visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.;

P.Q.M.

1) dichiara aperta la **liquidazione controllata** di **Toscano Antonino**, nato a Reggio Calabria (RC) il 01.10.1954, C.F. TSCNNN54R01H224B, e **Cimino Lidia**, nata a Corigliano Calabro (CS) il 09.09.1956, C.F. CMNLDI57P49D005Y, entrambi residenti in Corigliano-Rossano, ex area urbana di Corigliano Calabro, via S. Stefano n. 16.

2) nomina **giudice delegato** per la procedura il **dott. Alessandro Paone**;

3) nomina **liquidatore** il **dott. Giuseppe D'Urso**, con studio in Trebisacce (CS), Viale della Libertà n. 125, già nominato O.C.C.;

4) ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;



- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (eccezion fatta per la casa di abitazione, di cui si autorizza l'utilizzo sino alla vendita) rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) manda al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare);
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione a quest'ultimo della sentenza medesima.

Castrovillari, 18.11.2022

Il Giudice estensore
dott. Alessandro Paone

Il Presidente
dott. Gaetano Laviola

